

## **Il compromesso tra diritto all'oblio e responsabilità dell'*internet service provider* nell'ottica dell'individuazione di rimedi diversi dalla deindicizzazione**

di

Elisa Colletti\*

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Diritto all'oblio e sistema di responsabilità degli *internet service provider*. 3. La ricostruzione giurisprudenziale. 4. "*Dont index my name*": è sufficiente? 5. Conclusioni.

### **1. Introduzione**

In un'epoca iperconnessa, nella quale l'identità personale coincide e si confonde con quella digitale, il diritto all'oblio<sup>1</sup>, particolare connotazione del diritto alla

---

\* Ricercatrice di diritto privato – Università degli Studi di Palermo.

<sup>1</sup> Senza pretesa di esaustività, v., sul tema, G. B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, 1, 801 e segg.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce "*Identità personale*", in *Digesto Civ.*, IX, Torino, 1995, 295 ss.; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. Civ.*, 1997, 7-8, 1990 ss.; S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. «diritto all'oblio»)*, in *Giust. civ.*, II, 1997, 517 ss.; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Informazione e informatica*, 2007, 511 ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in internet alla tutela dell'identità dinamica. E' la rete, bellezza!*, in *Danno e Resp.*, 2012, 7, 703 ss.; F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in *Id.* (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, 30 ss.; T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in *Dir. Informazione e informatica*, 2012, 4-5, 913 ss.;

A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quad. Foro It.*, 2014, 1, 1 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di),

riservatezza, originariamente diritto ad essere dimenticati<sup>2</sup>, si estrinseca prevalentemente nella sua forma più attuale: quella del diritto dell'interessato a richiedere al gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione o la cancellazione di taluni risultati, connessi al proprio nome, che non si ritengono più identificativi della propria persona, la tutela della quale si inserisce nell'articolata trama, sempre in corso di tessitura, degli strumenti di "regolazione del digitale". Come noto, la materia è stata ed è tuttora oggetto di un'ampia disciplina europea di armonizzazione, la cui base normativa si rinviene nella dir. 00/31/CE del 8 giugno 2000, meglio nota come direttiva sul commercio elettronico, recepita in Italia D.lgs. del 9 aprile 2003, n. 70, e che costituisce la prima forma di regolazione delle prestazioni di mere *conduit*, *caching* e *hosting*. Interviene inoltre a parziale modifica e a parziale conferma dell'inquadramento di responsabilità operato dalla direttiva sul commercio elettronico il *Digital Services Act*, nuovo regolamento sui servizi digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 insieme al *Digital Markets Act*. I due provvedimenti compongono il *Digital Services Package*, che diventerà esecutivo dal 2024. È in questo quadro di riferimento che si inseriscono le disposizioni relative al trattamento dei dati personali contenute nelle dir. 95/46 CE e 02/58/CE, successivamente ridefinite dal reg. 2016/679 del 27 aprile 2016, regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

A rendere incerta l'interpretazione del quadro normativo sopra descritto, ed anche a complicare conseguentemente la tutela del diritto all'oblio, è intervenuto invero il mutamento delle mansioni che il gestore del motore di ricerca, cd. *Internet Service Provider*, ha progressivamente preso a svolgere, passando da una funzione meramente passiva nell'erogazione del servizio, al ricoprire al contrario un ruolo

---

*Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, 139 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017; M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2020, 3, 991 ss.; P. DE MARTINIS, *Oblio, internet e tutele. L'inibitoria*, Napoli, 2021.

<sup>2</sup> In giurisprudenza, i primi riconoscimenti si hanno alla fine degli anni Novanta: v., ex multis, Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Dir. Informazione e informatica*, 1996, 422 ss.; Trib. Roma, 8 novembre 1996, in *Dir. Informazione e informatica*, 1997, 323 ss.; Trib. Roma, 20 novembre 1996, *ibid.*, 330 ss.; Trib. Roma, 21 novembre 1996, *ibid.*, 337 e segg., ed infine Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro It.*, 1998, I, 1834 ss.

sempre più attivo<sup>3</sup>, consistente nell'individuare online informazioni pubblicate da terzi soggetti, sottoporle ad indicizzazione, e poi fornirle all'utente secondo un criterio di preferenza e profilazione. Ed infatti, i prestatori di servizi di accesso e di fruizione della rete internet hanno assunto nel tempo una centralità sempre maggiore, che distacca nettamente il ruolo del provider da quello fotografato dalla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000; le piattaforme di intermediazione si sono andate sviluppando e precisando sempre di più, in maniera tale da favorire al meglio l'incontro tra domanda e offerta, per poi superare la loro stessa funzione e diventare luoghi di creazione di nuovi servizi e nuove forme di scambio (v. Airbnb, Uber)<sup>4</sup>.

Il contesto di riferimento, invece, è quello dell'imperituro tentativo di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, entrambi diritti a rilevanza costituzionale. Sin troppo nota è l'importanza che, specie nelle società contemporanee, assume la salvaguardia della libertà di ricevere informazioni, di fornirle, di accedervi; libertà che a livello nazionale trovano garanzia nell'art. 21 Cost. – interpretato estensivamente da dottrina e giurisprudenza<sup>5</sup> (anche) come

---

<sup>3</sup> Sulla distinzione tra ruolo attivo e passivo del gestore del motore di ricerca, cfr. in dottrina A. ALÙ, *La responsabilità dei motori di ricerca: quale regime applicabile?*, in *Dir. fam. e pers.*, 2021, p. 338 ss.; B. TASSONE, *Quando un hosting provider è responsabile per la violazione del copyright? La parola, di nuovo, alla grande sezione della Corte di giustizia*, in *Resp. civ. prev.*, 6/2021., p. 1840 ss.; e R. PANETTA, *Il ruolo dell'internet service provider e i profili di responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3/2019, p. 1017 ss.; in giurisprudenza cfr. Corte giust. UE, 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 e 238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletiers SA (ECLI:EU:C:2010:159); Id., 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oreal SA e altri c. eBay International AG (ECLI:EU:C:2011:474).

<sup>4</sup> Ricostruisce bene l'evoluzione del ruolo delle piattaforme di intermediazione F. PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, 146-183.

<sup>5</sup> In proposito, si menziona in giurisprudenza la nota Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, cd. sentenza decalogo, perché individua per punti i contenuti e i limiti del diritto di cronaca, in NGCC, I, 1985, con note di G. ALPA, *Diritto di cronaca - Illecito civile*, 214 ss., e di E. ROPPO, *La Corte di cassazione e il decalogo del giornalista*, 218 ss.; in *Dir. inf.*, 1985, con note di S. FOIS, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost.*, 152 ss., di G. GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, 165 ss., e di F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, 163 ss.; in *Giust. civ.*, I, 1985, con nota di M. DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, 356 ss. In dottrina, invece, cfr. per alcuni contributi recenti, G.E. VIGEVANI, *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2022; V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, Torino, 2020; G. GARDINI, *Le regole*

diritto alla diffusione di fatti, notizie ed informazioni – e a livello sovranazionale negli artt. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Infine, i caratteri del diritto in parola. Pare a chi scrive che il vero cuore del diritto all’oblio sia costituito dalla tematica dei rimedi a tutela del medesimo, tanto che, quando si parla di diritto ad essere dimenticati si finisce ormai per parlare di diritto alla deindicizzazione, in un’ottica in cui il diritto si sovrappone al rimedio, e viceversa. Tanto la deindicizzazione sembra essere l’alter ego del diritto all’oblio che il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto, al comma 1, lettera h), dell’art. 41, il nuovo art. 64-ter, rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”. Già il comma 25 dell’art. 1 della L. 27 settembre 2021, n. 134 prevedeva il diritto alla deindicizzazione in capo agli imputati assolti o agli indagati a seguito dell’emissione di un decreto di archiviazione e di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Tuttavia, anteriormente all’introduzione della Riforma Cartabia, nessuno dei provvedimenti sopra menzionati poteva in alcun modo costituire titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell’indagato o imputato. Al contrario, l’art. 64-ter c.p.p. prevede, in questi stessi casi, da un lato la possibilità per l’interessato di procedere con una richiesta volta a precludere l’indicizzazione (ex art. 64-ter, comma 2, c.p.p.) e, dall’altro, la facoltà di ottenere la deindicizzazione (ex art. 64-ter, comma 3, c.p.p.). In entrambi i casi, sarà la cancelleria del giudice a procedere.

Tuttavia, non sempre questa coincidenza è netta. Ed infatti, come si tenterà di dimostrare, non in tutti i casi la deindicizzazione risulta essere il rimedio più idoneo alla tutela dei diritti identitari dell’utente del web, essendo ben possibile che

---

*dell’informazione. Verso la Gigabit Society*, Torino, 2021; S. BOLOGNINI-A. D’AVIRRO-M. D’AVIRRO, *La diffamazione. A mezzo stampa, radio, televisione e internet*, Milano, 2022. Con specifico riguardo ai temi dell’informazione nell’era digitale e dei nuovi media, tra i tanti cfr. G.E. VIGEVANI-O. POLLICINO-C. MELZI D’ERIL, *Diritto dell’informazione e dei media*, Torino, 2019; e P. CARETTI-A. CARDONE, *Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era della convergenza tecnologica*, Bologna, 2019. Infine, Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale sull’art. 21 Cost., G. NICASTRO, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 2015, 2, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

tale rimedio non sia sufficiente, o non sia idoneo quanto altri alla protezione dell'interessato. Ogni rimedio che si ipotizzi di prendere in considerazione, però, sconta il limite di dover corrispondere alla normativa di esenzione di responsabilità di cui gli Internet service provider godono. Da qui, la necessità di incontrare una soluzione di compromesso.

## **2. Diritto all'oblio e sistema di responsabilità degli internet service provider.**

Tracciare un quadro ricostruttivo della disciplina normativa in ambito di responsabilità dell'Internet Service Provider<sup>6</sup> è operazione soltanto parzialmente realizzabile o, meglio, lo è a condizione di volerlo considerare valido esclusivamente per il momento attuale, essendo incerta e quasi spasmodica l'evoluzione, sociale prima e giuridica poi, che tale capitolo del più ampio tema della responsabilità ai tempi di Internet è destinato a rappresentare<sup>7</sup>. Si tratta, in effetti, di un complesso di regole di responsabilità volte a contemperare l'esigenza di applicazione di un regime rigoroso, rispondente ad una parallela esigenza di

---

<sup>6</sup> D'ora in avanti ISP

<sup>7</sup> In dottrina, si sono cimentati nell'impresa, tra gli altri, F. PIRAINO, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service providers*, in *AIDA*, 2017, p. 498 ss. R. BOCCHINI, *La responsabilità extracontrattuale del provider*, in *Manuale di diritto dell'informatica*, a cura di D. VALENTINO, Napoli, 2016, p. 540 ss.; ID., *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, *Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Napoli, 2003, passim, in part. p. 123 ss.; ID., *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, in *Giur. it.*, 2017, c. 634 ss.; M. TESCARO, *La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le corti*, in *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, a cura di G. PASSAGNOLI-F. ADDIS-G. CAPALDO-A. RIZZI-S. ORLANDO, Firenze, 4217 ss.; ID., *Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell'internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790*, in *Questioni attuali in tema di commercio elettronico*, a cura di T. PASQUINO-A. RIZZO-M. TESCARO, Napoli, 2020, p. 131 ss. ; E. TOSI, *Responsabilità civile per il fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi*, in *Giur. it.*, 2017, par. 4; M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, p. 237; R. D'ARRIGO, *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Providers*, Milano, 2012., p. 18 ss., in part. 20; M. GAMBINI, *La responsabilità civile dell'Internet service provider*, Napoli, 2006, p. 33. M. BELLIA-G.A.M. BELLOMO-M. MAZZONCINI, *La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, pp. 352- 354; O. POLLICINO, *Tutela del pluralismo nell'era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider*, in *Percorsi costituzionali*, 2014, p. 453 ss.; F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, p. 165 ss.

tutela degli utenti e degli autori della rete, con la necessità però di evitare che gli operatori economici siano scoraggiati da un trattamento giuridico troppo severo. È quantomai necessario allora, nell'ambito oggetto di analisi come in tutti quelli che riversano direttamente le loro refluenze sul mercato, che il giurista muova parallelamente dei passi anche nel controverso settore dell'analisi economica del diritto, se vuole scongiurare il pericolo che dall'applicazione di un regime troppo severo di responsabilità derivi, come diretta conseguenza, il necessario effetto della soppressione, ad opera del mercato, dei providers meno resistenti dal punto di vista economico, come tali non in grado di sopportare i costi del sistema di responsabilità.

Come noto, la dir. 2000/31, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 70/2003, distingue tra tre tipi di ISP: l'operatore che svolge l'attività di *mere conduit*, trasmettendo informazioni fornite da un destinatario del servizio o fornendo un accesso alla rete di comunicazione; colui che svolge il servizio di *caching*, trasmettendo informazioni fornite da un destinatario del servizio e memorizzandole automaticamente e temporaneamente; l'internet service provider, il quale, a differenza degli altri, svolge attività di hosting, esercitando un'attività imprenditoriale che offre agli utenti la fornitura di servizi inerenti Internet. Nonostante le notevoli differenze rinvenibili tra le tre le figure di prestatori di servizi, le stesse sono accomunate dall'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sull'informazione fornita; permane tuttavia, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 70/2003, un obbligo di comunicazione di attività illecite di cui vengano a conoscenza all'autorità di vigilanza, nonché di collaborazione con la medesima nel fornire le informazioni necessarie. In particolare, la sezione 4 della dir. 00/31, dedicata alla responsabilità dei prestatori intermediari, nonché i successivi artt. 12, 13 e 14, mette nero su bianco le condizioni di esenzione da responsabilità del provider nel caso di eventuale illiceità delle informazioni trasmesse. Ed infatti, mentre l'art. 14 esclude la responsabilità del fornitore del servizio di hosting che non sia a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, - sempre che agiscano in maniera subitanea per rimuovere i contenuti illeciti non

appena ne siano al corrente -, l'art. 15, esenta il *provider* dall'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate in capo all'intermediario, contrassegnando in maniera indubbia il sistema col metodo dell'esclusione della responsabilità. Il sistema, a ben vedere, utilizza una categoria tipizzata in ambito di responsabilità civile, quella delle cd. cause di giustificazione<sup>8</sup>, senza però collocare le fondamenta dell'impiego di tal istituto in null'altro se non in una scelta di politica del diritto. Al contrario, le sfere di liceità che la direttiva europea in commento ricava a beneficio del *provider* esclude in radice la possibilità che lo stesso possa essere ritenuto responsabile in qualsiasi caso, indipendentemente dalla valutazione delle circostanze del caso concreto che possano fungere da scriminanti della condotta, ed al netto altresì della possibilità di considerare il *provider* come coautore dell'illecito.

Ne deriva un quadro di insieme che porta ad interpretare le mosse del legislatore europeo leggendole alla luce del suo primario obiettivo: quello di individuare delle sfere di operatività dell'azione dei *providers*, che consentano agli stessi di muoversi senza il rischio di essere esposti ad eventuali profili di illiceità o di responsabilità, garantendo dunque uno spazio franco nel quale operare e mantenere il proprio ruolo di vigile della rete. D'altronde, come in ogni intervento normativo diretto alla regolazione del mercato, anche in questo caso il legislatore ha voluto specificare in maniera chiara e puntuale il perimetro d'azione entro il quale gli attori del mercato digitale debbano muoversi, in maniera che ognuno possa avere la certezza di operare senza incappare nelle conseguenze giuridiche delle attività poste in essere dall'altro. Perimetro che, come ovvio, non si compone soltanto per il tramite delle responsabilità civilisticamente intese, ma si espande fino a ricomprendere al suo interno un'ampia congerie di rimedi, come i provvedimenti di natura interdittiva o ripristinatoria quali l'inibitoria, la restituzione di profitti, la nullità degli accordi sull'ampiamento della sfera di

---

<sup>8</sup> F. PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE*(1), 146-183.

immunità degli intermediari in deroga della disciplina di cui agli artt. 14 e ss. d.lgs. 70/2003<sup>9</sup>.

Orbene, mentre si ritiene che gli operatori di *mere conduit* e di *caching*<sup>10</sup> possano effettivamente fruire del quadro esenzione di responsabilità sopra delineato senza che questo comporti particolari problemi sul piano giuridico, tutt'altro discorso si è fatto con riferimento all'attività degli ISP, specie in considerazione del radicale mutamento di ruolo dei medesimi, di cui si è già detto in apertura. È per tale motivo che, secondo alcuni, l'attività degli hosting providers, così come oggi la conosciamo, e per nulla corrispondente a quella disegmata dalla normativa sopra menzionata, non meriterebbe, a parere di chi scrive, perimetri di esenzione di responsabilità tanto ampi; al contrario, dovrebbe essere qualificata come "trattamento di dati personali". Di conseguenza, l'*hosting provider* dovrebbe rivestire la qualifica soggettiva di titolare del trattamento di dati personali, con conseguente applicabilità del regime di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 196/2003<sup>11</sup> in luogo di quello previsto dall'art. 16, D.Lgs. n. 70/2003<sup>12</sup>. La stessa CGUE è intervenuta, a suo tempo, a rilevare che l'attività del motore di ricerca e la società che lo gestisce rientrano, rispettivamente, nelle nozioni di "trattamento di dati personali" e di "responsabile del trattamento" di cui alla Dir. 95/46<sup>13</sup>, poi abrogata dal Reg. UE 2016/679.

La differenza è di non poco momento, specie se si tiene in considerazione il diverso grado di intensità degli obblighi gravanti sull'*hosting provider* e sul titolare del

---

<sup>9</sup> F. PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, cit

<sup>10</sup> La stessa Corte di Cassazione, in Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7709, in *Foro it.*, I, 2019, 2045 ss., ha sottolineato la minore responsabilità del caching rispetto alla figura dell'*hosting provider*, affermando che "nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dal D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 15, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale".

<sup>11</sup> Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174).

<sup>12</sup> Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

<sup>13</sup> Corte giust. CE, Grande sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu), para. 21-41



trattamento dei dati personali<sup>14</sup>. Ed infatti, mentre l'*hosting provider* non ha un obbligo generale di sorveglianza circa il novero di informazioni che fornisce sul web e di cui l'utente ha accesso diretto, né tantomeno circa la permanenza dell'attualità delle notizie medesime (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 70/2003), il titolare del trattamento dei dati personali ha l'obbligo di accertarsi che i dati personali altrui siano trattati nel rispetto dei criteri di liceità e di esattezza previsti dalla normativa, pena l'illiceità del trattamento. Dunque, mentre l'*hosting provider* ha un obbligo di verifica della veridicità del dato soltanto nel caso in cui lo stesso risulti *prima facie* falso e diffamatorio, il titolare del trattamento è sempre obbligato a tale verifica, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità per illecito trattamento di dati personali, di cui risponderebbe ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Orbene, mentre anteriormente all'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679<sup>15</sup> si riteneva che, in situazioni dubbie di tal genere si dovesse dare preminenza alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali<sup>16</sup>, con l'avvento dell'art. 2, par. 4 del regolamento, il quale specifica che il medesimo non entra in contrasto con le

---

<sup>14</sup> E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivizzazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 12 GDPR*, Giuffrè, 2019. Id., *L'evoluzione della responsabilità civile dell'Internet Service Provider passivo e attivo*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2019, 610 ss.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Cfr in dottrina G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1 ss.; A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 144 ss.; F. PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, *ivi*, 2017, p. 369 ss.; M.G. STANZIONE, [Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione](#), in *Eur. e dir. priv.*, 2016, p. 1249 ss.; A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2017, p. 586 ss.; A. SORO, [Big data e privacy. La nuova geografia dei poteri](#), in *Osservatorio dir. civ. e comm.*, 2017; G. PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione e deposito alla luce del reg. (UE) n. 2016/679*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 613 ss.

<sup>16</sup> E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivizzazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 12 GDPR*, cit., 195. Contra, Cass. Civ. 17 dicembre 2013, n. 5107, in *Giur. it.*, 2014, 2016 ss., con nota di A. MACRILLÒ, *Punti fermi della Cassazione sulla irresponsabilità dell'internet provider per il reato ex art. 167, D.Lgs. n. 196/03*, in [Giurisprudenza italiana](#), 2014, n. 8/9, [UTET](#), p. 2016, e di E. FALLETTI, *Cassazione e Corte di Giustizia alle prese con la tutela della privacy sui servizi di Google*, in *Corr. giur.*, 2014, 798 ss., Cfr. anche V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, cit., 848 ss.

norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 di cui alla direttiva 2000/31/CE<sup>17</sup>, pare riconosciuta l'assoluta distanza tra la responsabilità di cui al D.Lgs. n. 70/2003 e quella del titolare del trattamento illecito dei dati personali, con conseguente esclusione della responsabilità dell'hosting provider ad eccezione che nei casi decisi dalla legge sopra menzionati.

Secondo altri<sup>18</sup>, tuttavia, il conflitto tra diversi regimi di responsabilità non sarebbe per nulla sopito. Ed infatti, il considerando n. 42 della Dir. 2000/31/CE prevede che il regime di esenzione di responsabilità di cui agli artt. 14 e 15 valga soltanto nei casi in cui l'attività degli Internet Service Provider sia di ordine meramente tecnico, come i prestatori di servizi di *mere conduit* o i *caching provider*. Sembra escluso, invece, che la stessa esenzione possa valere per gli *hosting provider*, specie in considerazione del ruolo attivo che gli stessi hanno progressivamente assunto. Inoltre, manca nella lettera della norma l'indicazione di uno specifico diritto alla deindicizzazione come conseguenza del diritto all'oblio dell'utente, ragione per la quale la giurisprudenza si è spesso occupata delle condizioni in presenza delle quali tale diritto possa essere esercitato.

### 3. La ricostruzione giurisprudenziale

Anche a livello giurisprudenziale, la domanda sembra non aver mai trovato risposta univoca<sup>19</sup>.

Ed infatti, se in un primo momento la CGUE ha affermato che per verificare se la responsabilità del provider possa essere limitata ai sensi della Dir. 2000/31 occorra

---

<sup>17</sup> Gli artt. da 12 a 15, Dir. n. 2000/31/CE corrispondono agli artt. da 14 a 17, D.Lgs. n. 70/2000.

<sup>18</sup> E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivizzazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 12 GDPR*, cit., 195.

<sup>19</sup> Sull'analisi del formante giurisprudenziale in tema di responsabilità degli internet service providers v. M. TESCARO, *La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti*, cit., 4217 ss.; AA. VV., *Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19*, a cura di S. GRISANTI, in *Il Diritto industriale*, 5/2020; *L'evoluzione della responsabilità degli Internet Service Provider*, a cura di R. TRAINA CHIARINI, in *Corr. giur.*, 11/2021.

esaminare se il ruolo svolto dal prestatore sia neutro, rimettendo tale esame ai giudici nazionali, in seconda battuta le corti nazionali hanno preso ad analizzare caso per caso l'applicabilità delle esenzioni da responsabilità<sup>20</sup>. Tra queste, merita menzione la decisione n. 7708/2019<sup>21</sup>, che ha introdotto nel nostro sistema giuridico la figura del provider attivo, fornendo altresì degli "indici di interferenza"<sup>22</sup>, mutuati dall'esperienza comunitaria, per individuare i casi in cui il motore di ricerca possa dirsi in maniera inequivoca un hosting provider attivo. Nello stesso senso, peraltro, era già intervenuta la Corte di Lussemburgo nel celebre caso "Google Spain"<sup>23</sup>, chiarendo che le attività di un motore di ricerca consistenti nel trovare informazioni pubblicate o inserite online da terzi, nell'indicizzarle in modo

---

<sup>20</sup> Tra le prime pronunce italiane in materia si vedano: Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in *Dir. Informazione e informatica*, 2010, 268-273, e Trib. Roma, 11 febbraio 2010, *ibid.*, 275-277; Trib. Milano, 9 settembre 2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, II, 364-374.

<sup>21</sup> Cass. Civ. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Corr. giur.*, 2020, 177 ss., con nota di M. GAMBINI, *La responsabilità dell'Internet service provider approda al taglio della Cassazione*; in *Giur. it.*, 2019, 2604 ss., con nota di R. BOCCHINI, *La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1045 ss., con nota di L. TORMEN, *La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell'hosting provider (attivo e passivo)*; in *Dir. ind.*, 2019, 353 ss., con nota di G. CASSANO, *La Cassazione civile si pronuncia sulla responsabilità dell'internet service provider*; in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1340 ss., con nota di F. FERRARI, *L'intelligenza artificiale nell'esecuzione di provvedimenti inibitori*.

<sup>22</sup> Si tratta delle attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione e promozione dei contenuti digitali, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio attività che abbiano, in sostanza, "l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati".

<sup>23</sup> Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, C-131/12, Google Inc. and Google Spain c. Agencia Española De Protección de Datos and Mario Costeja González, reperibile in <https://eur-lex.europa.eu>, con nota di G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. RESTA, ZENO-ZENCOVICH, Roma, 2015, 30-35; con nota di O. POLLICINO, *Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy. Decisione pubblicata anche nelle seguenti riviste*, in *Resp. civ.*, 2014, 1177 ss.; con nota di S. PERON, *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione on-line*. In senso conforme cfr. Trib. Catania, 29 giugno 2004, in *Dir. inf.*, 2004, p. 466 ss.; Trib. Milano, 2 marzo 2009 e Trib. Roma, 15 dicembre 2009, *ivi*, 2009, p. 521 ss.; Trib. Roma, 11 febbraio 2010, *ivi*, 2010, p. 275 ss.; Trib. Milano, 24 febbraio 2010, n. 1972, caso "The Pirate Bay", in *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 328 ss. e in Cass. pen., 2010, p. 3994 ss.; Trib. Milano, sez. spec. proprietà ind. e int., 9 settembre 2011, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, p. 364 ss., con nota di A. SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider*. E nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 23 dicembre 2009, n. 49437, in *Foro it.*, 2010, II, c. 144 ss., con nota di S. DI PAOLA, *Sequestro preventivo di sito web e inibitoria del giudice penale dell'attività del provider*; in *Dir. inf.*, 2010, p. 437 ss.

automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza, devono essere nel complesso qualificate, qualora le informazioni trattate contengano dati personali, come “trattamento di dati personali” - che “si distingue da e si aggiunge a quello effettuato degli editori di siti web” - mentre, parallelamente, il gestore del motore di ricerca dovrà essere considerato “responsabile del trattamento”, anche nel caso in cui “non eserciti alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi”. Si tratta, a ben vedere, della consacrazione definitiva della differenza tra hosting attivo e passivo, rispettivamente caratterizzati l’uno per lo svolgimento delle attività di indicizzazione, organizzazione e aggregazione delle informazioni, mentre l’altro per l’esecuzione di un ruolo meramente tecnico e neutrale nella diffusione delle informazioni in rete. In altre parole, la sfera di immunità concessa agli intermediari dalla direttiva varrebbe nella misura in cui l’intermediario rimanga neutrale rispetto ai contenuti immessi nella rete da parte di terzi, mentre nel caso di compartecipazione nella gestione dei medesimi - di qualsiasi genere essa sia, compresa l’organizzazione o la presentazione di tali contenuti, ed indipendentemente dal ritorno economico o meno dell’attività svolta dal medesimo - l’intermediario perderebbe la propria funzione *super partes*, e sarebbe pertanto passibile di responsabilità. La stessa Corte di Giustizia, qualche anno più tardi<sup>24</sup>, interviene una seconda volta a perimetrare i caratteri della deindicizzazione, definendone i margini territoriali, ovvero specificando la necessità, per il gestore del motore di ricerca, di effettuare soltanto la deindicizzazione delle versioni del motore corrispondenti agli Stati membri.

È a seguito di queste due pronunce della Corte di Giustizia che il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha avviato il processo di redazione di linee guida sui criteri del diritto all’oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca<sup>25</sup>, adottando una prima versione del documento nel dicembre 2019, ed una seconda nel luglio 2020. Tali linee guida enumerano i motivi per i quali un interessato può

---

<sup>24</sup> Si tratta del noto caso Google c. CNIL, CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, p. 73.

<sup>25</sup> Si tratta del noto caso Google c. CNIL, CGUE, 24 settembre 2019, C-507/17, p. 73.

richiedere la deindicizzazione, così come le eccezioni all'esercizio di questo diritto, e forniscono alle autorità di controllo nazionali elementi utili alla ricerca di un giusto equilibrio tra il diritto pubblico all'informazione, da un lato, e i contrapposti diritti ed interessi della persona interessata dall'altro, in un'ottica di giusto temperamento tra gli stessi.

L'evoluzione giurisprudenziale continua poi con le Sezioni Unite del luglio 2019<sup>26</sup>, che vedevano declinato il diritto all'oblio in un'accezione più tradizionale, ovvero come diritto a pretendere che un evento passato non fosse riportato all'attenzione del pubblico a distanza di tempo dagli eventi in assenza di un concreto interesse a conoscerlo. La Cassazione aveva, in quel caso, ritenuto fosse compito del giudice di merito valutare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone protagoniste di risalenti fatti di cronaca, suscettibile di prevalere talora sul diritto degli interessati alla riservatezza. Anche nel 2022 non mancano pronunce degne di nota in tema di diritto all'oblio e responsabilità degli ISP, che dimostrano come diritto all'oblio e diritto alla deindicizzazione siano ormai terreni coincidenti. Tra gli altri, noto è il caso<sup>27</sup> di un dirigente d'azienda che richiedeva al gestore di un motore di ricerca di rimuovere alcuni URL dai risultati associati al proprio nome, URL che rimandavano ad articoli giornalistici risalenti, aventi ad oggetto una vicenda giudiziaria dalla quale il ricorrente si era ormai totalmente affrancato, e la cui ulteriore diffusione non si riteneva più coperta da diritto di cronaca. A fronte del mancato accoglimento di tale richiesta, l'interessato proponeva ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali<sup>28</sup>, il quale non solo ordinava l'eliminazione dell'associazione tra il nome

---

<sup>26</sup> Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Foro It.*, 2019, 10, 3071 ss., con nota di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico: usque tandem...?*; G. FINOCCHIARO, *Le sezioni unite sul diritto all'oblio*, in *Giust. Civ.*, 2019, 7, 1 ss.; V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corriere Giur.*, 2019, 10, 1189 ss.; D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in *Danno e Resp.*, 2019, 5, 604 ss. . In senso conforme, cfr. Corte Giustizia UE 24 settembre 2019, C-136/17, GC et al. c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), reperibile in <https://eur-lex.europa.eu>.

<sup>27</sup> Cassazione civile, Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952, con nota di M. C. ALBERGATI, *La responsabilità di Google per illecito trattamento di dati personali*, in *Danno e resp.*, n. 6, 1/11/2022, p. 724.

<sup>28</sup> Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento del 25 febbraio 2016, n. 83.

dell'interessato e gli URL indicati dal ricorrente, ma anche l'eliminazione delle copie *cache* delle pagine. La pronuncia offre alla Suprema Corte l'occasione di meglio definire i perimetri della tutela del diritto all'oblio (*rectius*, del diritto alla deindicizzazione), in un'ottica di bilanciamento tra diritto all'informazione e *data protection*. In particolare, nel primo caso menzionato, avente ad oggetto la legittimità della decisione del Garante di ordinare altresì al gestore del motore di ricerca la cancellazione delle copie *cache* delle pagine web accessibili attraverso gli URL oggetto di deindicizzazione - richiesta ritenuta sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela dei diritti dell'interessato - la Corte affronta per la prima volta il tema del rapporto tra deindicizzazione e cancellazione delle *cache*, peraltro in assenza di specifici precedenti della giurisprudenza unionale. In particolare, la Corte sottolinea la necessità di non cadere nel tranello dell'automatismo tra deindicizzazione e cancellazione delle copie *cache*, preferendo invece il bilanciamento tra i vari interessi coinvolti. Ed infatti, mentre la mera deindicizzazione comporta la sola esclusione di un contenuto dai risultati di un motore di ricerca connessi ad un nome di persona - contenuto che, però, resta raggiungibile tramite ricerche più articolate rispetto alla mera *query* nominale - la cancellazione delle copie *cache* preclude al motore di ricerca di indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato.

Infine, nei primi mesi del 2023 sono già tre le pronunce della Corte di Cassazione in tema di diritto all'oblio: la prima del 31 gennaio, sentenza numero 2893<sup>29</sup>, seguita dall'ordinanza n. 6116 del 1° marzo 2023<sup>30</sup>, ed infine dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione del 7 marzo 2023 n. 6806<sup>31</sup>, dove, a differenza che nelle

---

<sup>29</sup> Ord. n. 2893 del 31 gennaio 2023, con nota di I. ALAGNA, *L'editore di un quotidiano che memorizza nel proprio archivio storico le notizie di cronaca deve garantire il diritto all'oblio*, in *Diritto e giustizia*, 2023.

<sup>30</sup> Ord. n. 6116 del 1° marzo 2023.

<sup>31</sup> Cass. Civ., 7 marzo 2023, n. 6806, con nota di S. MENDICINO, *Diritto all'oblio: quando si è tenuti a rimuovere l'informazione pubblicata online ma non più attuale?*, in *Diritto e giustizia*, 2023. Situazione simile si era verificata in Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2021 n. 20861, in cui la Corte specificava che la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve contenere

precedenti, la Suprema Corte si è trovata a dover stabilire se preesista un obbligo di intervento del titolare del sito web alla deindicizzazione per sopravvenuta inattualità della notizia per effetto del decorso del tempo, ovvero se tale obbligo sia soltanto conseguente ad una richiesta dell'interessato; solo nel primo caso sarebbe configurabile un obbligo risarcitorio *dell'hosting provider* che non abbia ottemperato. Nel caso in commento, in particolare, il ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione del suo diritto all'oblio ai sensi degli artt. 11 e 15 co. 2 del Codice Privacy, adducendo di aver espiato una condanna penale per reati in materia di stupefacenti, e che la notizia dell'arresto era rimasta visibile nel sito web di un'agenzia di stampa, circostanza questa che aveva comportato l'allontanamento della cerchia di relazioni sociali che l'utente aveva instaurato posteriormente rispetto alla vicenda, e per diretta conseguenza una condizione psicologica del medesimo caratterizzata da depressione conclamata. A diretta richiesta di deindicizzazione e rimozione della notizia dall'archivio web, l'agenzia provvedeva, rifiutandosi però di risarcire il danno da lesione del diritto all'oblio. Il ricorrente incontrava sul medesimo punto altresì il rifiuto del giudice di primo grado, il quale sottolineava, come poi la stessa Cassazione, l'inesistenza di un diretto collegamento tra tutela del diritto all'oblio ed obbligo di supervisione delle notizie immesse nel sistema telematico da parte del gestore del medesimo. In altre parole, la rispondenza o meno dell'informazione immessa in internet alla realtà attuale è valutazione che va rimessa alla sensibilità dell'interessato, che avrà pertanto l'onere di attivarsi nel momento in cui ritenga che la notizia sul web associata al proprio nome non fotografi più la realtà attuale. In caso contrario, infatti, si dovrebbe esplorare l'alternativa di addossare al gestore dell'archivio digitale di notizie l'onere di un controllo periodicamente la loro inattualità, circostanza questa che richiederebbe però l'adozione di parametri legislativi o giurisprudenziali quantomeno temporali, sulla base dei quali poter ritenere la

---

la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione.

notizia ancora attuale o meno. Inoltre, specifica la Corte che nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova pertinenti e sufficienti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere la richiesta. Di contro, nel caso tale richiesta non sia suffragata da elementi di prova alla luce dei quali la falsità, l'inesattezza o l'inattualità della notizia appaiano manifeste, il gestore del motore di ricerca non sarà tenuto ad accoglierla finché non interverrà sul punto una decisione giudiziaria. Sarebbe, al contrario, troppo gravoso per l'hosting provider prevedere un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti presenti in rete, oltre che contrario alle previsioni dell'art. 17, D.Lgs. n. 70/2003. A tal proposito, la CGUE<sup>32</sup> ha ritenuto che l'adozione di un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate, per individuare quelle soggette a diritto di autore al fine di bloccarle, comporterebbe in capo al provider un obbligo di controllo di tutte le comunicazioni elettroniche dei suoi utenti, obbligandolo, quindi, ad una sorveglianza attiva della totalità dei loro dati. Ne deriverebbe un dovere di sorveglianza generalizzata, vietata dall'art. 15, Dir. 2000/31. Pertanto, la CGUE ha sottolineato la necessità che il provider sia posto nella condizione di conoscere precisamente la situazione che gli impone di intervenire a fronte di una domanda di deindicizzazione o a fronte di una richiesta di rimozione di contenuti illeciti<sup>33</sup>

#### 4. "Don't index my name": è sufficiente?

Alcune considerazioni.

Al netto della circostanza che nessun diritto, per quanto fondamentale, è esente da operazioni di bilanciamento con altri, e dunque di conseguente compressione in considerazione della concorrente tutela di altro diritto<sup>34</sup>, è necessario individuale

---

<sup>32</sup> Corte giust. CE, Terza sezione, 24 novembre 2011, C-70/10, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu), para. 40.

<sup>33</sup> Corte giust. CE, Grande sezione, 12 luglio 2011, C-324/09, cit., para. 122; Corte giust. CE, Grande sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, cit., para. 38.

<sup>34</sup> Corte giust. UE, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain, cit. Ancora sul tema cfr. O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo*



un rimedio che operi tale bilanciamento in maniera ottimale. La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottolinea la necessità di porre in essere tutte quelle misure che, in attuazione del principio di proporzionalità, determinino una minore lesione della sfera privata e, allo stesso tempo, contribuiscano efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza<sup>35</sup>. Ulteriore rispetto alla necessità di bilanciamento delineata dalla Cassazione è poi quella di mantenere intatti i diritti dei providers, così come sopra ricostruiti, senza che sui medesimi ricadano oneri eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela dell'interessato

Quale rimedio, oltre e meglio della deindicizzazione, potrebbero utilizzarsi quale strumento di

tutela del diritto all'oblio<sup>36</sup>?

Si è ipotizzato, in primo luogo<sup>37</sup>, il rimedio dell'integrale cancellazione del contenuto dall'archivio storico del quotidiano. Tuttavia, si ritiene che il metodo risulterebbe produrre uno sbilanciamento – e non invece un bilanciamento – tra interessi contrapposti, a favore in particolare del diritto alla riservatezza, e con evidente nocimento del parimenti costituzionale diritto all'informazione. Si potrebbe ipotizzare allora, in via puramente teorica, l'utilizzo del rimedio, previsto per vero dallo stesso GDPR all'art. 89, della manipolazione del testo non più attuale con pseudonimi o omissioni nominative. In tal modo si perverrebbe ad una sorta di deindicizzazione indiretta, perché la *query* nominale non fornirebbe più gli stessi risultati, dal momento che difetterebbe nell'articolo la presenza dei nomi dei protagonisti del fatto giudiziario lesivo del diritto all'oblio. Tuttavia, il rimedio creerebbe più problemi di quanti effettivamente ne potrebbe risolvere. Ed infatti, in

---

degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in *Dir. Informazione e informatica*, 2014, 569 ss.

<sup>35</sup> Corte Giust. Ue, 20.5.2003, n. 465; Corte Giust. Ue, 9.11.2010, n. 93/09.

<sup>36</sup> Su pro e contro della deindicizzazione, in tempi recenti, cfr. S. M. LENER, *La domanda di deindicizzazione e le interferenze tra la Dir. 2000/31 e il Reg. 2016/679*, in *Giur.it*, 2022, 588 ss.; A. MENDOLA, *Diritto all'oscuramento dei dati personali e interesse alla conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali*, in *NGCC*, 1/2022, 34; A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, in *Giur.it*, 2022, 1337; C. ROMEO, *Diritto all'oblio: bilanciamento tra opposti interessi e onere della prova*, 1/2023, 34 ss. .

<sup>37</sup> Ricostruisce l'insieme delle ipotesi rimediali la già citata ordinanza. n. 2893 del 31 gennaio 2023.

primo luogo l'articolo sfuggirebbe di fatto soltanto alla mera *query* nominale, e non invece ad una più approfondita ricerca, sebbene la medesima condurrebbe comunque ad una pagina giornalistica che esclude il nome dell'interessato, e pertanto, anche se indirettamente, lo tutela. In altre parole, il fatto narrato continuerebbe a risultare anacronistico, ma almeno non verrebbe più associato direttamente al diretto interessato. In secondo luogo, però, la memoria storica dell'archivio risulterebbe falsata, perdendo in tal modo la sua primaria funzione.

Ed allora, il rimedio che forse più della deindicizzazione meriterebbe il ruolo di alter ego del diritto all'oblio è quello dell'aggiornamento della notizia lesiva dei diritti dell'utente perché non più rispondente a realtà (attuale). La misura, in effetti, ha il vantaggio di produrre un equo contemperamento tra diritto alla riservatezza - nelle sue particolari vesti del diritto all'oblio - e diritto all'informazione, che anzi risulterebbe completata dall'inserimento di una nota di redazione che si occupi di rendere conforme ad attualità la notizia ormai resa anacronistica dal tempo. Inoltre, la notizia non verrebbe in tal modo manipolata con l'inserimento di pseudonimi o l'omissione dei nomi dei protagonisti della vicenda, circostanza questa che la preserva altresì a fini di ricerca storiografica o documentaristica. Allo stesso tempo, inoltre, si garantirebbe che il tempo non alteri i dati, che risultano invece manipolati quando non sottoposti al necessario "aggiornamento"<sup>38</sup>. In altre parole, la verità è tale soltanto se attuale, non anche invece se manchi quell'elemento di contestualizzazione della notizia e di attualizzazione della medesima<sup>39</sup>.

Giova, a questo proposito, recuperare un pronunciamento della Corte di Cassazione del 2012<sup>40</sup>, per vero molto criticato e che non ha trovato il favore della

---

<sup>38</sup> A. DI MAJO, *Il tempo siamo noi*, cit.

<sup>39</sup> G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. Inf.*, 2010, 391.

<sup>40</sup> Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, con nota di F.G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*; in *Dir. inf.*, 2012, 383 ss., con nota di G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*; in *Dir. inf.*, 2012, 911 ss., con nota di T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*; in *Danno e resp.*, 2012, 747 ss., con nota di F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Trattamento dei dati personali e archivi storici accessibili in Internet: notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*; in *NGCC*, I, 2012, 843 ss., da A. MANTELETO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali - La Cassazione travisa il diritto all'oblio*; infine, in *Corriere giur.*, 2012, 747 ss., da A. DI MAJO, *Il tempo siamo noi...*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 6, 1 giugno 2012,

successiva giurisprudenza, il quale pare invece incontrare una tardiva conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione sopra citata<sup>41</sup>. Nel caso di specie, la Cassazione si trovava a dover decidere circa la richiesta di un utente relativa all'aggiornamento di una notizia che lo riguardava attraverso l'inserimento di una postilla che specificasse le novità intercorse dal tempo della pubblicazione dell'articolo, così da adeguare la notizia alla realtà attuale. In quell'occasione i giudici di legittimità ricordavano che l'interessato, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del Codice per la protezione dei dati personali, ha diritto a che l'informazione oggetto di trattamento risponda a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza), ed ha altresì diritto a conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione. Sempre secondo la Corte *"se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati"*. In altre parole, soltanto se il fatto di cronaca assume ancora rilevanza quale fatto storico la permanenza del dato è giustificata; tuttavia sarà necessario, a questo punto, considerarlo per l'appunto fatto storico, e non più fatto di cronaca, e dunque conservarlo in archivio diverso da quello nel quale era stato originariamente collocato in costanza di attualità della notizia (es. archivio storico). Ma ciò non è sufficiente: la Corte introduce anche il rimedio dell'aggiornamento, al fine di tutelare l'identità sociale del soggetto cui afferisce la notizia di cronaca, prevedendo

---

p. 764. Sul punto anche G. SPOTO, *Note critiche sul diritto all'oblio e circolazione delle informazioni in rete*, in

*Contratto e Impresa*, n. 4-5 2012, p. 1048 ss.

<sup>41</sup> Ord. n. 2893 del 31 gennaio 2023, cit.

un collegamento tra la notizia non più attuale, e dunque lesiva dei diritti dell'utente, e ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano trasformare, in tutto o in parte, la notizia originaria. In altre parole, la Corte sottolinea la necessità una misura che consenta l'effettiva fruizione della notizia aggiornata, non essendo sufficiente la deindicizzazione della medesima né la possibilità di rinvenire altrove in Internet un'informazione più aggiornata; circostanza questa che richiederebbe in ogni caso una ricerca più approfondita del fruitore.

È proprio il rimedio dell'aggiornamento ad essere preferito (anche) dalla Corte del 2023<sup>42</sup>, la quale ha ritenuto necessaria, nel caso oggetto di decisione, l'apposizione, su istanza dell'interessato, di una nota informativa destinata a dare conto dell'esito del procedimento giudiziario citato nell'articolo, e dunque dell'assoluzione degli interessati, in calce o a margine della pagina ove l'articolo giornalistico figura. È dall'aggiornamento, secondo la Corte, e non dall'utilizzo di altri rimedi, che deriverebbe la piena tutela del diritto all'oblio dell'utente, in conformità col principio di contestualizzazione e aggiornamento dell'informazione, di cui la Corte di Cassazione ha fatto spesso menzione<sup>43</sup>. Né verrebbe compromessa, in ogni caso, la sfera di esenzione del provider, stante che l'obbligo di aggiornamento, come quello alla deindicizzazione, continuerebbe a conseguire sempre e comunque alla richiesta dell'interessato. In altre parole, non è richiesto al gestore di attivarsi per l'aggiornamento di tutte le informazioni contenute nel motore di ricerca, circostanza questa che richiederebbe uno sforzo ultroneo rispetto a quello richiesto dal sistema sopra descritto, ma soltanto di corrispondere alle richieste degli interessati, in maniera tale da rendere attuale un'informazione che, non essendolo, rischia di compromettere in un sol momento il diritto all'informazione e quello alla riservatezza.

---

<sup>42</sup> Ord. n. 2893 del 31 gennaio 2023, cit.

<sup>43</sup> Lo ricorda G. FINOCCHIARO, *La Cassazione afferma il diritto alla contestualizzazione dell'informazione e alla verità attuale*, in *Diritto e Internet*, 2012.

## 5. Conclusioni

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, ciò che certamente emerge con prepotenza è l'esigenza di armonizzazione europea sul punto, figlia in effetti della convinzione del legislatore sovranazionale che una uniformazione della disciplina sia l'unico modo per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in un'ottica che vede la varietà di discipline ordinamentali come un ostacolo all'equilibrio interno del mercato stesso. Inoltre, un intervento unionale in materia potrebbe meglio chiarire quale debba essere il contenuto della domanda di deindicizzazione da un punto di vista sostanziale, nonché quale sia il rapporto intercorrente tra la Dir. 2000/31 e il Reg. 2016/679, nonché intervenire per specificare la portata del ricorso ad altri mezzi di tutela del diritto all'oblio diversi dalla deindicizzazione.

Soluzione, quella dell'armonizzazione, che nella maggior parte dei casi, in questo come in altri ambiti, reca con sé un'ampia schiera di problemi, come è normale che sia quando si tenta di adattare una normativa univoca ad una congerie di sistemi ordinamentali, uno diverso dall'altro. Tant'è, sembra al legislatore, ed anche a chi scrive, che questo sia l'unico sistema per garantire il contemperamento di quegli interessi che sopra si citavano, specie se si considera l'esigenza di dotarsi di una disciplina che da un lato risponda ad esigenze di tutela degli attori della rete, dall'altro abbia un suo grado di tenuta sul piano economico, e da ultimo reagisca alla sfida del bilanciamento delle esigenze del mercato con una serie di diritti, il più delle volte – come nel caso che qui interessa - fondamentali.

A complicare il quadro, la necessità di operare un bilanciamento tra diritti individuali e diritti "della collettività", nel rispetto dei limiti del diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati, nonché dei provvedimenti delle autorità nazionali nel contesto digitale transfrontaliero e delle peculiarità del servizio "informativo" erogato dai motori di ricerca. È in questo complesso contesto che si inserisce il bisogno di perfezionare la pletora di rimedi a tutela del diritto all'oblio che, come si è tentato di dimostrare, non costituisce l'unica soluzione possibile – e forse neanche quella più idonea – alla tutela del diritto in

parola. Ed infatti, nonostante i meriti riconosciuti alla deindicizzazione nella tutela del diritto all'oblio siano tanti e tali che, come si ricordava, si è giunti alla quasi totale sovrapposizione tra il diritto ed il rimedio, e per quanto la deindicizzazione consenta una ricomposizione dei fatti digitali che risulti maggiormente rispondente ai fatti reali - comportando così il desiderato riallineamento tra identità reale e identità digitale -, si tratta di uno strumento che non porta a termine ciò che inizia, se si considera che il dato non aggiornato rimane tale, e viene semplicemente reso meno visibile alla generalità degli utenti. È ipotizzabile, allora, che la misura di migliore tutela del diritto all'oblio non stia nella deindicizzazione, né nella cancellazione dell'informazione - nelle varie forme della cancellazione delle sole pagine lesive e diffamatorie, o della cancellazione delle copie *cache*, o ancora della cancellazione della notizia dal sito sorgente- ma stia invece nell'aggiornamento del dato per renderlo conforme all'attualità dei fatti. La stessa Corte di Cassazione, come si è avuto modo di rappresentare, discute di aggiornamento dell'informazione resa dal tempo lesiva dei diritti dell'interessato, mettendo sul tavolo soluzioni ipotizzabili al fine del raggiungimento del risultato utile senza peraltro gravare l'hosting provider di obblighi non previsti dalla legge. In particolare, la Corte è dell'idea di introdurre, per i gestori dei siti web e non solo, un dovere di specificazione dell'aggiornamento del dato tramite postille che diano conto dell'evolversi degli eventi rispetto al tempo di redazione dell'articolo. Invero, la soluzione eviterebbe la manipolazione dello scritto, comportando il mero adeguamento del medesimo al tempo attuale. La previsione, a detta della Corte, dovrebbe rivolgersi non soltanto ai providers, quanto piuttosto anche ai gestori dei motori di ricerca, dal momento che anch'essi forniscono un profilo identitario della persona che va aggiornato per renderlo conforme ad attualità. Si tratterebbe, in effetti, di una rivoluzione copernicana nel sistema di tutela del diritto all'oblio, che sostituirebbe, nella gamma dei rimedi, la deindicizzazione con quella che potremmo definire l'indicizzazione organizzata. In definitiva, ciò che in effetti si mira ad ottenere è che la tecnologia venga messa a servizio e a tutela dei diritti dell'individuo, e non il contrario. È da questa inversione di tendenza che può

derivare una vera tutela del diritto all'oblio, che riporti l'identità reale dell'individuo al centro, e di cui quella digitale finisca per considerarsi soltanto come l'esatto riflesso.

Il dibattito è aperto, e con esso la ricerca di soluzioni equilibrate e proporzionate per contribuire alla creazione di una società dell'informazione in cui trovi spazio, in prima battuta, la tutela dei diritti fondamentali, di cui rimane sempre necessario dimostrare la maggiore forza ontologica e giuridica.

*dirittifondamentali.it*